

Principi generali - CHIAREZZA

Il bilancio deve essere:

- comprensibile (per tutti i destinatari)
- trasparente (nel processo di formazione sostanziale e di rappresentazione formale)

Tale principio riguarda la **struttura** e il **contenuto** dei singoli documenti di bilancio:

- conti di bilancio (Stato Patrimoniale e Conto Economico):
sequenza logica di esposizione dei dati, divieto di compensazione e raggruppamento di voci;
- nota integrativa (Nota Integrativa): deve fornire informazioni complementari che rendano più intelleggibili i conti di bilancio.




Principi generali – VERIDICITA'

Posto che non esiste la verità oggettiva nel bilancio, ci si riferisce a:

- veridicità delle quantità oggettive
- attendibilità / credibilità delle stime

Principi generali – CORRETTEZZA

Si riferisce al rispetto delle norme di legge e delle regole amministrative, all'applicazione di criteri di valutazione tecnicamente corretti (principi contabili).



Quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa



Art. 2423 bis – Principi di redazione del bilancio

“ Nella redazione del bilancio devono essere rispettati i seguenti **principi**:

- 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo **prudenza** e nella prospettiva della **continuazione dell'attività**, nonché tenendo conto della **funzione economica** dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- 2) si possono indicare esclusivamente gli **utili realizzati** alla data di chiusura dell'esercizio;
- 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di **competenza** dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- 4) si deve tener conto dei **rischi e delle** perdite di competenza dell'esercizio **anche se conosciuti dopo la chiusura** di questo;
- 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere **valutate separatamente**;
- 6) i **criteri di valutazione non possono essere modificati** da un esercizio all'altro. Deroghe al principio enunciato al n. 6 del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.”



Principi di redazione- PRUDENZA e REALIZZAZIONE

Prudenza nella valutazione delle voci **per evitare di sovrastimare** reddito e capitale.



Gli **utili “sperati” non** vanno **inseriti** in bilancio.

Le **perdite “presunte”** vanno **inserite** in bilancio.



asimmetria nel trattamento dei componenti positivi e negativi
di reddito.



Principi di redazione – CONTINUITA'

La valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva di continuazione dell'attività, nella prospettiva dell'azienda funzionante.

Principi di redazione – PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA

Deve prevalere la sostanza economica dell'operazione sottostante sulla sua forma giuridica.



Principi di redazione – COMPETENZA ECONOMICA

Si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.



Principio della competenza

vs

Principio della prudenza

Prevalenza del principio della prudenza sul principio della competenza.



Principi di redazione – VALUTAZIONE SEPARATA

Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.

Lo scopo è quello di evitare che valutazioni cumulative portino a non rispettare il principio di prudenza e di realizzazione.

Esempio:

Prodotto	Costo	Valore di realizzo
X	500	550
Y	500	490
Totale	1000	1040



Principi di redazione – COSTANZA NEI CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione sono fissati dall'art. 2426. Esistono delle alternative di scelta (partecipazioni, rimanenze, ecc.).

La costanza va mantenuta all'interno di queste alternative.

Deroga alla costanza:

E' possibile non mantenere gli stessi criteri di valutazione solo in casi eccezionali.

In nota integrativa bisogna fornire le motivazioni della deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale.



Art. 2423 ter –

Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico

1. Rigidità degli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto economico)

- voci previste dagli artt. 2424 e 2425;
- separatamente iscritte;
- nell'ordine indicato.

La rigidità è motivata dalla comparabilità spazio-temporale e dalla maggiore intellegibilità dei bilanci.

2. Gerarchia delle poste di bilancio:

- Macroclassi: lettere maiuscole;
- Classi: numeri romani;
- Voci: numeri arabi;
- Sottovoci: lettere maiuscole

La gerarchia garantisce l'esposizione dei dati secondo una sequenza logica.



Art. 2423 ter –

Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico

3. Flessibilità a livello di voci (numeri arabi):

OBBLIGO:

- aggiunta di voci per contenuti non previsti;
- adattamenti per la natura dell'attività esercitata;

FACOLTA'

- ulteriore suddivisione (mantenendo la voce complessiva)
- raggruppamento ma solo se:
 - gli importi sono poco rilevanti;
 - se favorisce la chiarezza.

4. Confronto con l'esercizio precedente:

- per ciascuna voce di stato patrimoniale e di conto economico;
- se le voci dell'esercizio precedente non sono comparabili:
 - necessità di adattamento;
 - Obbligo a segnalare e commentare l'adattamento o l'impossibilità in nota integrativa.



Art. 2423 ter –

Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico

5. Divieto di compensazione di partite:

- non si possono eliminare voci presenti nei conti di bilancio
(es. conti correnti bancari attivi e passivi);
- possibili compensazioni:
 - crediti e debiti verso lo stesso soggetto, con stessa scadenza;
 - debiti tributari con crediti per acconti della stessa natura;
 - ricavi al netto di abbuoni e sconti (**obbligo** ex art. 2425 bis)



Contenuti del Bilancio

1. Stato Patrimoniale (art. 2424 e art. 2424 bis);
2. Conto Economico (art. 2425 e art. 2425 bis);
3. Nota Integrativa (art. 2427 e art. 2427 bis).



SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	PASSIVO
A) Crediti verso soci	A) Patrimonio Netto
B) Immobilizzazioni	B) Fondi per rischi e oneri
C) Attivo Circolante	C) Trattamento di Fine Rapporto Subordinato
D) Ratei e Risconti	D) Debiti
	E) Ratei e Risconti



Stato Patrimoniale - ATTIVO

- **Classificazione macroclassi per destinazione:**
 - Immobilizzazioni
 - Attivo circolante
- **Qualificazione per natura:**
 - Immobilizzazioni:
 - Materiali
 - Immateriali
 - Finanziarie
 - Attivo Circolante:
 - Rimanenze
 - Crediti
 - ...
 - Disponibilità liquide
 - **Distinzione temporale per i crediti** (entro / oltre l'esercizio successivo)



Stato Patrimoniale - PASSIVO

- **Distinzione fra patrimonio netto (A) e passività in senso stretto;**
- **Distinzione temporale per i debiti** (entro/oltre l'esercizio successivo);
- Macroclasse **debiti articolata per gruppi di soggetti creditori.**
- Macroclasse **Patrimonio Netto si articola in 9 classi:**
 - Capitale Sociale;
 - Riserva da sovrapprezzo azioni;
 - Riserva da rivalutazione;
 - Altre riserve;
 - Riserva legale;
 - Riserva azioni proprie;
 - Riserva statutaria;
 - Altre riserve;
 - Utili (perdite) portati a nuovo;
 - Utile (perdita) d'esercizio.



SCHEMA DI CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Differenza fra valore e costi della produzione

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Risultato prima delle imposte

IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO

Utile (perdita) di esercizio



CONTO ECONOMICO

- Struttura scalare
- Evidenza di risultati intermedi
- Classificazione costi e ricavi per natura
- Suddivisione della gestione operativa dalla gestione straordinaria e finanziaria



NOTA INTEGRATIVA

- Funzioni svolte
 - Descrittiva
 - Esplicativa
 - Integrativa
- Contenuto
 - Principi e criteri generali di redazione del bilancio;
 - Criteri di valutazione delle poste;
 - Classificazione dei valori nei conti di bilancio e dettaglio del processo di formazione valori
 - Informazioni relative a struttura personale, patrimoniale e societaria.

